

REGOLAMENTO
DELL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE RES S.R.L.
ex d.lgs. 28/10, D.M. 180/10 e succ. modifiche ed integrazioni

PREMESSE

Il presente regolamento di procedura si fonda su criteri di riservatezza, celerità e, per quanto possibile informalità del procedimento; le modalità di nomina del mediatore ne garantiscono l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

Il regolamento si applica a tutte le procedure di mediazione incardinate presso le sedi in cui la Res srl svolge il servizio.

Il mediatore ed i co-mediatori saranno nominati dal Responsabile dell'Organismo di mediazione tra coloro i quali risultino inseriti nella lista consultabile sul sito **www.conciliares.it**. Per ciascun mediatore sarà possibile consultare un profilo sintetico ed il relativo ambito di specializzazione.

Per le procedure di particolare complessità ed in ogni caso per quelle di valore superiore ai 200.000 euro, al fine di garantire un più elevato livello di professionalità e completezza nella gestione del conflitto, l'organismo si riserva la facoltà di nominare un collegio di tre mediatori, pur rimanendo invariate le indennità previste a carico delle singole parti della procedura, dalle tabelle allegate al presente regolamento.

In tutte le procedure di mediazione obbligatoria la parte o le parti si dovranno far assistere da un avvocato, indipendentemente dal valore della controversia.

Nei casi in cui una o più parti del procedimento di mediazione siano persone fisiche è richiesta la loro presenza agli incontri di mediazione, essendo consentita la delega a tale partecipazione unicamente per gravi impedimenti da dimostrare. Nel caso in cui parte della procedura sia una persona giuridica è richiesta la partecipazione alle sessioni di mediazione per mezzo dei rappresentanti legali muniti di poteri attestati da idonea documentazione, da far pervenire all'Organismo antecedentemente al primo incontro di mediazione. Agli incontri è ammessa la partecipazione dei difensori di parte i quali sono tenuti, unitamente alle parti, a rispettare le previsioni del presente regolamento e della procedura di mediazione in generale. La seduta di mediazione si svolgerà anche in caso di mancata adesione della parte chiamata in mediazione.

Il primo incontro di mediazione, nel caso di sua obbligatorietà, sarà totalmente gratuito: nel corso di tale incontro il mediatore chiarirà alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, invitando contestualmente le parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulle possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, all'avvio della medesima, con il versamento di quanto dovuto a titolo di spese di avvio ed indennità dell'organismo di mediazione.

Per le materie di cui alla mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità si considererà avverata se al primo incontro dinanzi al mediatore, non si giungerà ad alcun accordo, neppure in ordine all'avvio della mediazione.

RES SRL



Iniziata la mediazione, il procedimento di mediazione, ove le parti non raggiungano un accordo, si conclude con un verbale negativo di conciliazione e dove la parte invitata non aderisca, con un verbale di mancata comparizione della parte.

Il procedimento si può altresì concludere, nel solo caso di adesione alla procedura di tutte le parti invitate, e su richiesta di una o di tutte le parti, con una proposta del mediatore rispetto alla quale ciascuna delle parti, può indicare la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare, ed il mediatore formula così una sua proposta di conciliazione. Nell'ipotesi in cui la richiesta di redazione di proposta di conciliazione provenga da una sola parte, pur presenti le altre parti invitate, il mediatore si riserva la facoltà di non procedere alla sua formulazione. Delle posizioni delle parti il mediatore, solo su apposita richiesta delle parti, ne dà atto anche nel verbale di mancata conciliazione, del quale viene rilasciata copia alle parti che ne facciano richiesta. Nel verbale di mancata comparizione, il mediatore dà altresì atto della mancata adesione di una parte all'esperimento del tentativo di conciliazione, della sua mancata risposta o della sua mancata presenza alla fissata udienza di mediazione.

Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere utilizzate, salvo quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del d.lgs. 28/10, nel giudizio promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, né possono essere oggetto di prova testimoniale.

Dal momento della comunicazione alle altre parti con mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione, l'istanza di mediazione proposta all'organismo produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale.

La mancata comparizione di una delle parti e le posizioni assunte dinanzi al mediatore sono valutate dal giudice nell'eventuale successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile. Il giudice, valutando comparativamente le posizioni assunte dalle parti e il contenuto della eventuale proposta di mediazione prodotta da una o entrambe le parti, può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato la conciliazione e può anche condannarlo, in tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente.

Qualora il contratto ovvero lo statuto della società prevedano una clausola di mediazione e il tentativo non risulti esperimento, il giudice, su istanza o eccezione della parte interessata proposta nella prima difesa, dispone la sospensione del procedimento pendente davanti a lui fissando un termine di quindici giorni per il deposito dell'istanza di mediazione davanti ad un organismo di mediazione ovvero quello indicato dal contratto o dallo statuto, nonché fissando la successiva udienza dopo la scadenza del termine di mesi quattro previsto per la durata massima del procedimento.

Se la conciliazione riesce è redatto separato processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal mediatore. Il verbale, previo accertamento della regolarità formale è omologabile, su espressa richiesta delle parti, con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo di conciliazione, e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. La richiesta di omologazione è di esclusiva competenza delle singole parti in mediazione che intendano avvalersi di tale procedura.

RES SRL

Via Brigate Partigiane, 2 - 56025 Pontedera (PI) - tel. 0587 59829 fax 0587 211063
Capitale Sociale: € 30.000,00 interamente versato - Reg. Imprese, C.F. e P.Iva 01590450506 - REA Pisa 139027
Res è iscritta al Registro degli Organi di Mediazione al n. 959 ed opera nel campo della Mediazione Civile e Commerciale per la risoluzione delle controversie secondo il D.L. 28 del 4 Marzo 2010 e successive modifiche.
Res è iscritta al n. 139 dell'elenco degli Enti di formazione per la mediazione



Tanto premesso, viene emanato il seguente

Regolamento di mediazione

Art. 1 - PRINCIPI GENERALI

Art.2 - AMBITO APPLICATIVO DELLA MEDIAZIONE

Art. 3 - ACCESSO ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Art. 4 - ADEMPIMENTI DELLA SEGRETERIA

Art.5 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 6 – PROTOCOLLI D'INTESA CON LE ASSOCIAZIONI DI CUI ALL'ART.137 DEL CODICE DEL CONSUMO

Art. 7 – OBBLIGI DEL MEDIATORE E SUOI AUSILIARI

Art.8 – REGISTRO DEGLI AFFARI DI MEDIAZIONE

Art. 9 – ELENCO DEI MEDIATORI ACCREDITATI E CRITERI DI NOMINA

Art.10 – ELENCO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI CONSUMO.

Art. 11 - AGGIORNAMENTO DEI MEDIATORI

Art.12 – CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ DEL MEDIATORE

Art.13 - SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

Art. 14 – SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DELL'ORGANISMO DAL REGISTRO

Art. 15 - SPESE ED ONORARI PER LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE.

Art. 16 - RESPONSABILITÀ

Art.17 - ONERI, COMPETENZE E RESPONSABILITA' A CARICO DELLE PARTI.

Art. 18 – ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO

Art. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. La mediazione è una procedura per la risoluzione consensuale dei conflitti con l'intervento di un mediatore terzo neutrale imparziale ed indipendente che non è un giudice né un arbitro e che facilita la negoziazione tra le parti, la quale si ispira ai seguenti principi:

A. **L'incoercibilità.** La parte non è obbligata a concludere la mediazione né a partecipare al procedimento, fatte salve le conseguenze di legge di cui all'art. 8, d.lgs. 28/2010.

B. **L'imparzialità.** Il mediatore deve essere un terzo imparziale e indipendente rispetto alle parti. Se esistono ragioni anche remote e indirette di conflitto di interessi, il mediatore deve astenersi dall'assumere l'incarico ed è responsabile del mancato assolvimento del dovere di imparzialità.

C. **L'equità.** L'accordo di mediazione dovrà sempre tendere a contemperare gli interessi di entrambe le parti, senza disparità e assicurando un reciproco grado di soddisfazione.

D. **La salvezza.** Se le parti non raggiungono l'accordo, mantengono intatte le loro pretese e il diritto di promuovere l'azione in giudizio.

E. **L'autonomia.** Le parti possono condurre la trattativa nei modi che ritengono più opportuni e decidere il grado di incidenza dell'attività del mediatore sulla formazione dell'accordo. Possono determinare liberamente il contenuto dell'accordo, secondo quella che ritengono essere la maggiore rispondenza ai loro interessi. E' tuttavia fatta salva la facoltà del mediatore di astenersi dalla redazione di verbali di conciliazione che appaiano in contrasto con norme imperative ed ordine pubblico, il quale renderà di ciò sempre edotte le parti, anche in relazione all'impossibilità che lo stesso accordo possa essere oggetto di omologazione giudiziale ai fini della sua esecutività.

F. **La rapidità.** La mediazione non ha tempi minimi di durata, bensì solo **una durata massima di tre mesi.** L'accordo può essere raggiunto anche al primo incontro.

RES SRL

Via Brigate Partigiane, 2 - 56025 Pontedera (PI) - tel. 0587 59829 fax 0587 211063
Capitale Sociale: € 30.000,00 interamente versato - Reg. Imprese, C.F. e P.Iva 01590450506 - REA Pisa 139027
Res è iscritta al Registro degli Organi di Mediazione al n. 959 ed opera nel campo della Mediazione Civile e Commerciale per la risoluzione delle controversie secondo il D.L. 28 del 4 Marzo 2010 e successive modifiche.
Res è iscritta al n. 139 dell'elenco degli Enti di formazione per la mediazione



G. **L'economicità.** Le parti saranno tenute a corrispondere, in caso di mediazione obbligatoria **solo a seguito del primo incontro gratuito, e negli altri casi prima del primo incontro di mediazione:**

- l'onorario del mediatore, che è fisso e predeterminato in ragione del valore della controversia ed indicato nelle relative e distinte tabelle allegate al presente regolamento;
- le spese fisse di segreteria, e ciò a valere sia per ipotesi di mediazione libera, che per ipotesi di mediazione obbligatoria ex art.5, comma 1, d.lgs.28/2010;
- gli eventuali aumenti così come previsti dall'art. 15 del presente regolamento e dall'allegato A;
- per le materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità, ex art.5, comma 1, d.lgs.28/2010, si applica il disposto dell'art.16, D.M 180/2010.

H. **La riservatezza.** Il mediatore ha l'obbligo di non rivelare alcuna informazione relativa all'incarico ricevuto, sia con riguardo alle parti, sia con riguardo allo svolgimento della procedura conciliativa, sia con riguardo ai contenuti dell'eventuale accordo. Analogo vincolo ricade sulle parti, atteso che le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere utilizzate, salvo quanto previsto dalla legge.

ART.2 – AMBITO APPLICATIVO DELLA MEDIAZIONE

L'Organismo svolge l'attività di mediazione volontaria, obbligatoria, contrattuale ovvero delegata da parte di un giudice, in ogni settore civile e commerciale, nonché, in particolare:

- a. in materia di contratti assicurativi, bancari, finanziari, anche in ambito di mediazione creditizia;
- b. in materia di rapporti di consumo ai sensi del Codice del Consumo e di tutte le altre leggi speciali in materia;
- c. in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;
- d. in materia di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria;
- e. in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- f. in materia di condominio;
- g. in materia di diritti successori;
- h. in materia di locazioni, diritti reali e mediazione immobiliare.

ART. 3 - ACCESSO ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

1.La parte o le parti che intendono promuovere la procedura di mediazione presso la Res srl, devono depositare presso la sua Segreteria la domanda compilata sul modello predisposto, indicando i propri dati, quelli delle altre parti che si intende invitare, ed allegando una sommaria esposizione dei fatti, le pretese, i danni lamentati e i documenti che intendono esibire, avendo cura di precisare quali comunicazioni devono intendersi dirette, in via riservata, al solo mediatore.

In detta domanda dovrà altresì essere indicato il valore, preciso o presunto della controversia, ai fini del calcolo degli onorari ed indennità dovute per la mediazione. Nel caso in cui, nel corso della procedura, si evinca un errore nella determinazione del detto calcolo ovvero vi sia disaccordo tra le parti sulla stima, l'Organismo procederà a comunicare la rettifica degli onorari e delle indennità dovute dalla/e parte/i che accedono alla procedura. Detta domanda può anche essere inviata posta raccomandata a/r, mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: **certificata@pec.conciliares.it**, ovvero mediante accesso

RES SRL

Via Brigate Partigiane, 2 - 56025 Pontedera (PI) - tel. 0587 59829 fax 0587 211063
Capitale Sociale: € 30.000,00 interamente versato - Reg. Imprese, C.F. e P.Iva 01590450506 - REA Pisa 139027
Res è iscritta al Registro degli Organi di Mediazione al n. 959 ed opera nel campo della Mediazione Civile e Commerciale per la risoluzione delle controversie secondo il D.L. 28 del 4 Marzo 2010 e successive modifiche.
Res è iscritta al n. 139 dell'elenco degli Enti di formazione per la mediazione



telematico protetto all'apposita sezione del sito **www.conciliares.it**, seguito da invio cartaceo della domanda sottoscritta in originale.

La parte, o le parti, per economicità e celerità della procedura, possono comunicare di voler ricevere le ulteriori comunicazioni relative alla procedura di conciliazione, su una e.mail o P.E.C. da loro indicata espressamente sulla domanda di mediazione o sull'accettazione ad aderire alla mediazione stessa, da parte del soggetto invitato.

2. Il procedimento di mediazione avrà luogo, **nel rispetto delle regole sulla competenza per territorio processualmente fissate dal nostro legislatore (luogo del giudice competente territorialmente a conoscere la futura controversia)**, ove l'Organismo ha una propria sede (legale o secondaria) e dei propri punti operativi ovvero un altro luogo logisticamente idoneo, previo consenso delle parti e del mediatore. Il luogo deve consentire di poter organizzare la mediazione, anche in considerazione della presenza più o meno numerosa di coloro che sono materialmente coinvolti nella situazione di conflittualità.

2 bis. Il procedimento di mediazione, previo consenso delle parti, potrà altresì avvenire in modalità telematica mediante utilizzo di apposita piattaforma on line.

3. Al momento della presentazione della domanda ciascuna parte istante dovrà versare presso la segreteria la quota a suo carico delle spese di avvio della procedura nella misura di euro 40,00 (quaranta/00) più le spese vive documentate. Tale importo sarà dovuto anche dalle parti invitate che dovranno provvedere al relativo versamento prima dell'inizio del primo incontro di mediazione secondo le modalità indicate dalla segreteria dell'Organismo.

4. Eccetto che per i casi di mediazione telematica, in occasione degli incontri è richiesta la presenza fisica della parte o delle parti che abbiano richiesto la mediazione o che abbiano aderito alla medesima, ovvero dei loro legali rappresentanti in caso di società, ovvero in caso di ipotesi di inabilitazione o interdizione, del curatore o del tutore nominato dal Tribunale, con contestuale obbligo di esibizione dei relativi poteri rappresentativi. È ammessa in ogni caso la presenza di difensori di fiducia delle parti. Ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni che impediscano ad una delle parti di partecipare personalmente al procedimento, questa, previa produzione di adeguata documentazione che giustifichi l'impossibilità, può farsi sostituire da altro soggetto di fiducia, munito di apposita delega. Di tutti i rappresentanti, sostituti, ovvero avvocati, dovrà essere indicato il nominativo, la qualifica professionale ed il recapito (anche la P.E.C) al momento della compilazione della istanza di mediazione.

Art. 4 - ADEMPIMENTI DELLA SEGRETERIA

1. L'organizzazione della procedura avverrà a cura della Segreteria.

2. Ricevuta, accettata e protocollata la domanda, la Segreteria provvederà a nominare un mediatore ovvero un collegio di mediatori per procedimenti particolarmente complessi ed in ogni caso per quelli di valore superiore ai 200.000,00 euro, ed a fissare la data del primo incontro anche ai sensi e nelle forme dell'art. 6 del presente regolamento, **ed in ogni caso entro e non oltre giorni trenta.**

Contestualmente, la segreteria provvederà a formare il fascicolo del procedimento debitamente registrato e numerato, nel quale verranno man mano inseriti tutti gli atti ed i documenti presentati dalle parti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12 del decreto n. 180 del 18 Ottobre 2010 del Ministero della Giustizia, e nei modi di cui all'art. 7 del presente regolamento.

3. I dati raccolti verranno trattati nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e sue eventuali modificazioni e, fatto salvo per quelli espressamente indicati come riservati al mediatore, saranno accessibili alle parti.

4. La segreteria contatterà, con lettera raccomandata a.r. o e.mail, PEC, via fax o ancora telefonicamente, le altre parti invitate al procedimento, comunicandogli il deposito della domanda di mediazione, le informazioni relative al procedimento, nonché la data del primo incontro.

RES SRL

Via Brigate Partigiane, 2 - 56025 Pontedera (PI) - tel. 0587 59829 fax 0587 211063
Capitale Sociale: € 30.000,00 interamente versato - Reg. Imprese, C.F. e P.Iva 01590450506 - REA Pisa 139027
Res è iscritta al Registro degli Organi di Mediazione al n. 959 ed opera nel campo della Mediazione Civile e Commerciale per la risoluzione delle controversie secondo il D.L. 28 del 4 Marzo 2010 e successive modifiche.
Res è iscritta al n. 139 dell'elenco degli Enti di formazione per la mediazione

5. La parte invitata alla mediazione dovrà far pervenire la propria adesione entro giorni 5 dal ricevimento della comunicazione. Dell'avvenuta accettazione viene fatta comunicazione alla parte istante.

6. Entro giorni cinque antecedenti la data fissata per il primo incontro, le parti potranno far pervenire all'organismo una memoria contenente una sommaria esposizione dei fatti, le pretese, i danni lamentati e i documenti che intendono esibire (avendo cura di precisare quali comunicazioni devono intendersi dirette, in via riservata, al solo mediatore): **la quota di indennità prevista a loro carico nonché le spese di avvio della procedura, nella misura indicata dal tariffario vigente al momento della richiesta ed allegato al presente regolamento, dovranno essere versate, in caso di mediazione obbligatoria a conclusione del primo incontro gratuito con il mediatore ove le parti concordino nel formale avvio della procedura di mediazione, nelle altre ipotesi invece prima del primo incontro di mediazione.**

7. In caso di mancata adesione della/e altre parti invitate, la segreteria comunicherà detta circostanza, senza indugio, alla/e parti istanti le quali dovranno in ogni caso all'incontro di mediazione come loro comunicato.

8. La segreteria, entro il termine massimo dei quindici giorni successivi alla presentazione della domanda fisserà, secondo le modalità di cui al presente regolamento, la data dell'incontro. Il procedimento di mediazione si terrà presso le sedi di Res srl salvo diverso accordo delle parti per singoli atti. L'organismo di mediazione si riserva la facoltà di implementare le sedi in cui si potrà svolgere la procedura, al fine di agevolare le parti in conflitto nel raggiungimento della predetta sede.

9. **Le spese di mediazione sono corrisposte entro cinque giorni successivi all'esito positivo del primo incontro gratuito di mediazione, nel caso di sua obbligatorietà.** In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 28/10, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

10. Qualora, all'incontro fissato successivamente al primo gratuito, una o più delle parti invitate non si dovessero presentare ingiustificatamente, il versamento degli onorari effettuato dalle stesse verrà trattenuto dall'organismo di mediazione.

Art.5 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Il presente regolamento di procedura prevede la riservatezza del procedimento e le modalità di nomina del mediatore che ne garantiscano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

2. Il mediatore si adopera affinché venga raggiunto l'accordo amichevole di definizione della controversia. Il mediatore potrà condurre gli incontri di mediazione con le modalità che riterrà più opportune, tenendo sempre in considerazione l'esigenza di una rapida ed efficace risoluzione della lite. A tal fine potrà tenere incontri congiunti e separati con le parti.

3. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare un mediatore ausiliario al mediatore incaricato, anche per redigere una proposta di mediazione.

4. Il mediatore designato, quando il procedimento richieda particolari competenze tecniche, e previo parere positivo delle parti, può designare consulenti tecnici che siano iscritti presso l'albo del Tribunale (sanitari, medici, medici legali, periti, architetti, geometri, etc...), il cui onorario verrà determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o verrà concordato con le parti e tra le parti e versato direttamente al consulente nominato che emetterà loro regolare fattura. È fatta salva la facoltà del mediatore di valutare liberamente gli esiti della consulenza.

5. In relazione alla particolare natura e/o complessità dell'oggetto della mediazione, l'organismo può inoltre nominare un "collegio" di mediatori composto da un massimo di tre membri. **Tale collegio verrà in ogni caso nominato per le controversie di valore superiore ai 200.000,00 (duecentomila) euro.**

6. **Ove non sia raggiunto l'accordo, sia in primo incontro gratuito che nei successivi a seguito del formale avvio della procedura,** o in caso di mancata partecipazione di una o più parti invitate al procedimento, il procedimento si conclude con un verbale di mancata conciliazione ovvero, su richiesta di una delle parti, se le altre comunque hanno aderito alla procedura, o di tutte le parti, con una proposta del

RES SRL

Via Brigate Partigiane, 2 - 56025 Pontedera (PI) - tel. 0587 59829 fax 0587 211063
Capitale Sociale: € 30.000,00 interamente versato - Reg. Imprese, C.F. e P.Iva 01590450506 - REA Pisa 139027
Res è iscritta al Registro degli Organi di Mediazione al n. 959 ed opera nel campo della Mediazione Civile e Commerciale per la risoluzione delle controversie secondo il D.L. 28 del 4 Marzo 2010 e successive modifiche.
Res è iscritta al n. 139 dell'elenco degli Enti di formazione per la mediazione

mediatore rispetto alla quale ciascuna delle parti può indicare la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Di tali posizioni il mediatore dà atto in apposito verbale, del quale viene rilasciata copia alle parti che la richiedano. Il mediatore dà altresì atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una parte all'esperienza del tentativo di mediazione, mediante il verbale di mancata partecipazione. Al mediatore è riservata la facoltà di non fare alcuna proposta di mediazione nell'ipotesi in cui la richiesta provenga da una sola parte ovvero nel caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi utili a tal fine.

In caso di redazione di proposta di mediazione, ove le parti non accettino per iscritto ed integralmente, detta proposta entro giorni 7 (sette) dalla sua ricezione, la mediazione si considererà fallita ed il relativo verbale verrà messo a disposizione delle parti. In ogni caso, salva diversa volontà espressa dalle parti per iscritto al mediatore, la proposta non potrà contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese dalle parti o alle informazioni da esse acquisite nel corso del procedimento, potendo unicamente contenere i riferimenti a fatti o documenti che le parti hanno inteso considerare non riservati al solo mediatore.

7. Nei casi di cui all'art.5 comma 1, D.lgs 28/10, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, nei modi e nelle forme di cui all'art.7, comma 5, lett. d) del d.m. 180/10

8. Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere utilizzate, salvo quanto previsto dalla legge, nel giudizio promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di mediazione, né possono essere oggetto di prova testimoniale.

9. Dal momento della comunicazione alle altre parti con mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione, l'istanza di mediazione proposta produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale.

10. La mancata comparizione di una delle parti e le posizioni eventualmente assunte dinanzi al mediatore sono valutate dal giudice nell'eventuale successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile. Il giudice, valutando comparativamente le posizioni assunte dalle parti e il contenuto della sentenza che definisce il processo dinanzi a lui, può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato la conciliazione, e può anche condannarlo, in tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente.

11. Qualora il contratto ovvero lo statuto della società prevedano una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulti esperito, il giudice, su istanza o eccezione della parte interessata proposta nella prima difesa, dispone la sospensione del procedimento pendente davanti a lui fissando un termine di quindici giorni per il deposito dell'istanza di mediazione davanti ad un organismo di conciliazione ovvero quello indicato dal contratto o dallo statuto, nonché fissando la successiva udienza dopo la scadenza del termine di mesi quattro previsto per la durata massima del procedimento di mediazione.

12. Se la conciliazione riesce è redatto apposito processo verbale contenente l'accordo raggiunto, sottoscritto dalle parti e dal mediatore. Il verbale, previo accertamento della regolarità formale, se omologato con decreto del presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo di mediazione, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Altresì, in caso di raggiunto accordo tra le parti, ove tutte siano assistite da un avvocato, il verbale di accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo: per contro, quando il verbale non sia sottoscritto dagli avvocati delle parti, l'omologazione verrà richiesta al Presidente del Tribunale del circondario ove ha sede l'Organismo.

13. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore **ai mesi tre.**

14. Al termine del procedimento di mediazione viene consegnata ad ogni parte del procedimento la scheda di valutazione del servizio, che l'Organismo provvede ad inoltrare in via telematica al Responsabile di cui all'art. 2, lett. l) del Decreto n. 180 del 18 Ottobre 2010 del Ministero della Giustizia.

15. Le suddette modalità si applicano, per quanto compatibili, anche nel caso di mediazione telematica.

Art. 6 – PROTOCOLLI D'INTESA CON LE ASSOCIAZIONI DI CUI ALL'ART.137 DEL CODICE DEL CONSUMO

Nel caso in cui la medesima controversia sia già stata oggetto di conciliazione paritetica sulla base di accordi intercorsi tra le associazioni di cui all'art.137 cod. cons e le imprese, l'Organismo può, su accordo delle parti, utilizzarne i relativi risultati.

Art. 7 – OBBLIGHI DEL MEDIATORE E SUOI AUSILIARI

1. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'organismo di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni dell'opera o del servizio.
2. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.
3. Al mediatore è fatto altresì obbligo di:
 - a. sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità di cui all'art.14, comma 2, lett. a) del D.lg 28/2010;
 - b. informare immediatamente l'organismo ed eventualmente le parti della procedura, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini dell'imparzialità dell'opera;
 - c. corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del responsabile in relazione alle previsioni contenute nel presente regolamento.
4. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo determina il venire meno dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c) Decreto n. 180 del 18 Ottobre 2010 del Ministero della Giustizia.

ART.8 – REGISTRO DEGLI AFFARI DI MEDIAZIONE

1. E' istituito un registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito, nonché la data di deposito del verbale di conciliazione o di mancata conciliazione, presso la segreteria dell'Organismo.
2. A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile è fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data di esaurimento del mandato.

ART. 9 – ELENCO DEI MEDIATORI ACCREDITATI E CRITERI DI NOMINA

1. Presso la segreteria dell'organismo di mediazione è depositato un elenco di mediatori accreditati, e formati sulla base degli standards definiti dalla normativa in vigore.
2. L'elenco è gestito e tenuto aggiornato dall'organismo secondo le disposizione della normativa in vigore.
3. Il mediatore verrà scelto dalla segreteria dell'Organismo sulla base delle particolari conoscenze del mediatore in ordine alla materia da trattare ed alla sua complessità, tenendo conto non solo della idoneità tecnica in materia di mediazione, ma anche della specifica competenza professionale che debba, quanto più possibile, corrispondere alla natura della controversia insorta tra le parti.

La competenza professionale è valutata sulla base del titolo di laurea posseduto, dell'eventuale ed ulteriore percorso di specializzazione, della competenza maturata in un determinato settore nonché dall'eventuale appartenenza ad un ordine professionale, albo, comitato scientifico ovvero diversa forma di organizzazione professionale atta a comprovare l'accREDITAMENTO del mediatore in un dato settore attinente all'oggetto della procedura. A tal fine l'organismo predispone una distinzione per categorie dei propri mediatori in relazione

RES SRL

Via Brigate Partigiane, 2 - 56025 Pontedera (PI) - tel. 0587 59829 fax 0587 211063
Capitale Sociale: € 30.000,00 interamente versato - Reg. Imprese, C.F. e P.Iva 01590450506 - REA Pisa 139027
Res è iscritta al Registro degli Organi di Mediazione al n. 959 ed opera nel campo della Mediazione Civile e Commerciale per la risoluzione delle controversie secondo il D.L. 28 del 4 Marzo 2010 e successive modifiche.
Res è iscritta al n. 139 dell'elenco degli Enti di formazione per la mediazione

alle specifiche competenze professionali dei medesimi, liberamente consultabile presso le sue sedi o disponibile sul sito internet dello stesso.

Nel rispetto delle garanzie e dei diritti delle parti, sarà sempre possibile effettuare incarichi ad – personam da parte dell'Organismo di Mediazione.

Viene fatto salvo il diritto delle parti in conflitto, in caso di richiesta congiunta di mediazione, di indicare il mediatore tra coloro i quali siano indicati nell'elenco.

4. Alle procedure di mediazione potrà assistere aspiranti mediatori, in fase di formazione, od un ausiliario scelto dal mediatore stesso ovvero dall'Organismo.

5. Tutti dovranno rispettare i medesimi obblighi a cui è tenuto il mediatore professionista e sottoscrivere altresì identica dichiarazione di impegno ove prevista.

6. I mediatori che siano stati designati, salvo casi eccezionali, non potranno avere in corso più di cinque procedure contemporaneamente. La deroga a questo principio deve essere motivata, sulla base di mere esigenze tecniche, di indisponibilità di altri mediatori ovvero in relazione alle specifiche capacità e preparazione tecnica del mediatore.

7. Al momento dell'accettazione dell'incarico il mediatore deve sottoscrivere apposita dichiarazione di adesione al Codice etico di comportamento, allegato al presente regolamento.

ART.10 – ELENCO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI CONSUMO.

E' istituito l'elenco specializzato per mediatori esperti in materia di consumo a cui sono devoluti i procedimenti aventi ad oggetto controversie rientranti nella previsione del Codice del Consumo e di tutte le leggi ad esso connesse e riguardanti appunto i rapporti tra consumatori e professionisti.

ART. 11 - AGGIORNAMENTO DEI MEDIATORI

I mediatori devono svolgere la loro attività nel rispetto della normativa vigente; essi inoltre devono mantenere gli standards qualitativi richiesti dalla legge e dall'Organismo di mediazione frequentando corsi di formazione nonché corsi e/o seminari di aggiornamento indetti da enti debitamente abilitati dal Ministero, secondo i criteri fissati dalla normativa in vigore. L'organismo si riserva la facoltà, nel rispetto degli standard minimi indicati dalla legge, di richiedere requisiti di specializzazione ulteriori che verranno adottati con provvedimenti di modifica del presente regolamento. Nel caso di aggiornamento presso enti terzi è facoltà dell'organismo valutarne insindacabilmente l'idoneità. La mancata certificazione di quanto previsto al presente punto comporta la cancellazione dagli elenchi dei mediatori.

È fatto in ogni caso salvo l'obbligo previsto dal D.lgs 28/10 come modificato dall'art.2, comma 1 del d.lgs 145/11 che impone ai mediatori di partecipare, nel biennio di aggiornamento, in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione.

Il tirocinio assistito richiede che il tirocinante assista, in modo diretto, allo svolgimento di talune delle fasi in cui si svolge il percorso di mediazione in presenza delle parti.

A tal fine, come previsto dall'art. 4 del D.Lgs 145/11 ConciliarRes consentirà gratuitamente il tirocinio assistito, informando preventivamente le parti della presenza del mediatore tirocinante, il quale sarà tenuto ad un obbligo di riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

ART.12 – CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ DEL MEDIATORE

Sono cause di incompatibilità per lo svolgimento dell'attività di mediatore, in una data controversia, quelle di cui agli artt. art. 51 e 815 c.p.c., nonché del Codice deontologico dell'Ordine professionale di appartenenza del mediatore.

Il mediatore non potrà in ogni caso svolgere tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare e, comunque, porterà il suddetto mediatore ad essere sospeso dalla attività di mediazione per anni uno.

RES SRL

Via Brigate Partigiane, 2 - 56025 Pontedera (PI) - tel. 0587 59829 fax 0587 211063
Capitale Sociale: € 30.000,00 interamente versato - Reg. Imprese, C.F. e P.Iva 01590450506 - REA Pisa 139027
Res è iscritta al Registro degli Organi di Mediazione al n. 959 ed opera nel campo della Mediazione Civile e Commerciale per la risoluzione delle controversie secondo il D.L. 28 del 4 Marzo 2010 e successive modifiche.
Res è iscritta al n. 139 dell'elenco degli Enti di formazione per la mediazione

**Art.13 - SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE**

1. Nell'ipotesi in cui il mediatore, per motivi oggettivi, ritenga di non poter adempiere all'incarico ricevuto, sospende la procedura dandone comunicazione alla segreteria dell'Organismo di mediazione per essere sostituito secondo le modalità di cui al presente regolamento.
2. Allo stesso modo, le parti potranno richiedere alla segreteria, per giustificati motivi oggettivi, la sostituzione del mediatore incaricato del procedimento.

ART. 14 – SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DELL'ORGANISMO DAL REGISTRO

In caso di sospensione o cancellazione dell'organismo dal registro i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo prescelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

Art. 15 - SPESE ED ONORARI PER LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE.

1. Le spese di avvio della procedura e gli onorari sono stabiliti secondo il tariffario in vigore al momento della proposizione della domanda all'Organismo, come previsto dall'art. 3 e, salvo diverso accordo delle parti, sono a carico di ciascuna delle parti per la quota indicata.
2. In relazione alla particolare natura e/o complessità dell'oggetto della mediazione facoltativa, gli onorari potranno essere aumentati sino ad un massimo di 1/5 (un quinto) dell'indennità base con preventivo e tempestivo avviso alle parti, così come previsto dall'art.16 del D.M. 180/2010.
3. In caso di esito positivo della mediazione, le parti verseranno all'organismo un premio di raggiunta conciliazione, nella misura massima di 1/4 (un quarto) dell'indennità base, così come previsto dall'art.16 del D.M. 180/2010 e successive modifiche.
4. In caso di formulazione della proposta, in tutti i casi di mediazione diversi da quella obbligatoria, l'indennità è aumentata nella misura di 1/5 (un quinto).
5. Nell'ipotesi di mediazione obbligatoria e nel solo caso di mancata comparizione dell'altra parte, la parte istante tenuta a presentarsi per il rilascio del verbale, richieda la formulazione della proposta, l'indennità di cui alla tabella 2 sarà aumentata nella misura massima di 1/5 (un quinto).

Art. 16 - RESPONSABILITÀ

1. Il mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione e della sua opera risponde anche l'Organismo di mediazione.
2. L'Organismo ha stipulato, per i danni che possano derivare ai terzi, una polizza di assicurazione con massimale di €.500.000,00 (cinquecentomila) a copertura di tutti i rischi collegati e comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di conciliazione.

Art.17 - ONERI, COMPETENZE E RESPONSABILITÀ A CARICO DELLE PARTI.

1. Le parti del procedimento di mediazione hanno l'esclusiva competenza e conseguente responsabilità:
 - nell'indicare eventuali preclusioni, prescrizioni o decadenze relative all'oggetto della mediazione, all'atto del deposito dell'istanza ovvero dell'accettazione dell'invito alla mediazione;
 - ad indicare l'oggetto della domanda e le eventuali ragioni, in fatto o in diritto, poste a base delle stesse;
 - ad individuare i soggetti che debbono partecipare alla procedura, anche per ipotesi di possibile litisconsorzio necessario, in particolare in caso di ipotesi di mediazione obbligatoria;
 - ad indicare i recapiti dei soggetti a cui inviare l'invito alla mediazione;
 - a determinare il corretto valore della controversia.

RES SRL



Art.18 - ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO

- 1.L'organismo si riserva la facoltà di valutare, unicamente nelle ipotesi di conciliazione facoltativa, l'accettazione dell'istanza di mediazione in cui si richieda l'ammissione al gratuito patrocinio.
- 2.In ogni caso, la parte che intenda accedere al beneficio deve depositare presso l'organismo di mediazione apposita istanza, contenente le indicazioni del procedimento per il quale chiede di essere esonerata dal pagamento della indennità e deve depositare apposita autocertificazione di essere nelle condizioni di disagio di cui all'articolo 76 del d.P.R. 115/2002 (t.u. delle spese di giustizia), obbligatoriamente corredata di relativa documentazione occorrente a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
- 3.L'organismo di mediazione provvederà a trasmettere le istanze al Ministero della giustizia, per il rimborso delle indennità.

Art.19 – MEDIAZIONE TELEMATICA

- 1.**Il presente regolamento prevede altresì la possibilità, per le parti che ne facciano richiesta o acconsentano, di avvalersi della modalità telematica di mediazione. Requisiti e procedure di quest'ultima sono disciplinati all'interno dell'Allegato D che costituisce parte integrante del presente regolamento e al quale si rimanda per ulteriori dettagli.**

RES SRL

Via Brigate Partigiane, 2 - 56025 Pontedera (PI) - tel. 0587 59829 fax 0587 211063
Capitale Sociale: € 30.000,00 interamente versato - Reg. Imprese, C.F. e P.Iva 01590450506 - REA Pisa 139027
Res è iscritta al Registro degli Organi di Mediazione al n. 959 ed opera nel campo della Mediazione Civile e Commerciale per la risoluzione delle controversie secondo il D.L. 28 del 4 Marzo 2010 e successive modifiche.
Res è iscritta al n. 139 dell'elenco degli Enti di formazione per la mediazione



ALLEGATO A

TARIFFARIO

Criteria di composizione dell'indennità per la procedura di mediazione.

1. Per le spese di avvio del procedimento è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00, che deve essere versato dalla parte istante e dalla parte aderente alla procedura entro 5 giorni successivi all'esito positivo del primo incontro gratuito di mediazione. In caso di mancata comparizione dell'altra parte alla prima sessione successiva all'avvio formale della mediazione, la parte istante, se si presenta, paga 40.00 euro per il primo scaglione e euro 50 per gli scaglioni successivi

2. In caso di esito positivo della procedura, l'indennità (e i relativi aumenti) indicata nella seguente tabella comprende ogni onere connesso alla mediazione, a prescindere dal numero di incontri svolti.

3. Per l'attività di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nelle tabelle allegate al presente regolamento.

4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella, può essere aumentato in misura non superiore ad 1/5 (un quinto) tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare. Detto aumento di importo verrà comunicato alle parti entro il primo incontro di mediazione. Le somme indicate in tabella devono considerarsi al netto dell'Iva.

5. In caso di esito positivo della mediazione, le parti verseranno all'organismo un premio di raggiunta conciliazione nella misura massima di 1/4 (un quarto) dell'indennità base, così come previsto dall'art.16 del D.M. 180/2010 e successive modifiche.

6. In caso di formulazione della proposta, in tutti i casi di mediazione diversi da quella obbligatoria, l'indennità è aumentata nella misura di 1/5 (un quinto).

9. Nell'applicazione delle tabelle si terrà in considerazione l'indicazione del valore della controversia effettuata dalla o dalle parti nella richiesta di mediazione, a norma del codice di procedura civile, salvo rettifica del valore della controversia, nel corso del procedimento.

10. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

11. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo si riserva di decidere il valore di riferimento, fino ad un limite di 250.000 euro e qualora il valore risultasse diverso al termine del procedimento di mediazione le tariffe saranno applicate in base all'ultimo valore stabilito, e lo comunica alle parti.

12. Le spese di mediazione devono essere corrisposte prima dell'inizio del primo incontro, sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento; in caso contrario, l'Organismo comunica la sospensione del procedimento; intervenuto il pagamento, il procedimento è riassunto secondo le modalità disciplinate dal regolamento di procedura dell'Organismo.

13. Nell'ipotesi di individuazione, ai sensi del regolamento, di un collegio di mediatori, le spese di mediazione rimarranno comunque quelle indicate nelle seguenti e rispettive tabelle, e comprensive dell'attività svolta da tutti i mediatori.

TABELLA DELLE INDENNITA'

Le indennità di seguito indicate nella Tabella sono determinate sulla base dell'art. 16 del D.M. 180/10 e successive modifiche. La Tabella è inderogabile, ed è da applicarsi in caso di mediazione avente ad oggetto materie di mediazione obbligatoria, facoltativa e delegata, anche se svolte in modalità telematica.

Spese di mediazione per ciascuna parte:

SORTE	ONORARIO PER PARTE
Fino a Euro 1.000	Euro 43,00
Da Euro 1.001 a Euro 5.000	Euro 86,00
Da Euro 5.001 a Euro 10.000	Euro 160,00
Da Euro 10.001 a Euro 25.000	Euro 240,00
Da Euro 25.001 a Euro 50.000	Euro 400,00
Da Euro 50.001 a Euro 250.000	Euro 665,00
Da Euro 250.001 a Euro 500.000	Euro 1.000,00
Da Euro 500.001 a Euro 2.500.000	Euro 1.900,00
Da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000	Euro 2.600,00
Oltre Euro 5.000.000	Euro 4.600,00

Le spese di mediazione di cui alla presente tabella sono aumentate di 1/5 nel caso di formulazione della proposta su richiesta della parte istante, qualora non sia comparsa l'altra parte chiamata in mediazione. Tali importi base sono già stati ridotti di un terzo ai sensi della lett. D, comma 4, art. 16, D.M. 180/10. Quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento deve essere ridotto ad euro 40.

Le suddette cifre sono da intendersi al netto di Iva ed altri oneri fiscali.

RES SRL

Via Brigate Partigiane, 2 - 56025 Pontedera (PI) - tel. 0587 59829 fax 0587 211063
Capitale Sociale: € 30.000,00 interamente versato - Reg. Imprese, C.F. e P.Iva 01590450506 - REA Pisa 139027
Res è iscritta al Registro degli Organi di Mediazione al n. 959 ed opera nel campo della Mediazione Civile e Commerciale per la risoluzione delle controversie secondo il D.L. 28 del 4 Marzo 2010 e successive modifiche.
Res è iscritta al n. 139 dell'elenco degli Enti di formazione per la mediazione

ALLEGATO B

CODICE ETICO PER I MEDIATORI ACCREDITATI PRESSO L'ORGANISMO PRIVATO PER LA CONCILIAZIONE RES S.R.L.,

1. Introduzione

Lo scopo del presente Codice Etico è quello di fornire ai mediatori accreditati presso RES srl i principi fondamentali, che assicurino la corretta gestione delle procedure secondo gli imprescindibili valori etici e deontologici sui quali la RES srl fonda la propria opera.

La procedura di conciliazione è basata sul principio di volontarietà delle parti.

Il mediatore dovrà, nella sua qualità di Terzo Neutrale, aiutare le parti ad individuare la soluzione del conflitto facilitandone la comunicazione, promuovendo il reciproco intendimento, assistendole nell'identificazione dei possibili comuni interessi sottostanti.

La conciliazione è, per intrinseca natura, una procedura informale ed estremamente flessibile: i conciliatori accreditati presso RES srl operano in modo creativo per far sì che la procedura sia il più possibile rispondente alle esigenze ed agli interessi delle parti.

Il presente Codice Etico si intende applicabile nel rispetto della legge in generale.

RES srl raccomanda ai propri mediatori di informare per iscritto la Società, qualora durante la procedura insorgano questioni di carattere etico-deontologico, contrastanti con i principi adottati nel presente documento.

Le regole deontologiche sono finalizzate ad assicurare l'osservanza dei principi di indipendenza, imparzialità, correttezza, lealtà, professionalità, operosità, riservatezza, efficienza ed economicità nello svolgimento delle attività dei conciliatori e concorrono alla tutela dei diritti delle parti dei relativi procedimenti.

2. Regole preliminari.

Il mediatore deve assicurarsi che le parti siano adeguatamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento, assicurandosi che ciascuna parte partecipi alla procedura in modo libero e volontario, in stato di piena capacità e consapevolezza.

In caso contrario lo stesso dovrà sospendere immediatamente la procedura.

Il mediatore gestisce la procedura in conformità ai principi di volontarietà, riservatezza e speditezza.

Qualora la domanda per accedere alla procedura sia formulata su invito del giudice, il mediatore dovrà preliminarmente assicurarsi, con estrema discrezione e cautela, che le parti vogliano procedere al tentativo medesimo, avendone compreso il significato e le finalità.

Prima che la procedura abbia inizio, il mediatore dovrà prendere visione dei documenti forniti dalle parti per potersi adeguatamente preparare sull'oggetto della controversia.

3. Riservatezza e confidenzialità

Il mediatore è tenuto alla massima riservatezza e tratterà confidenzialmente tutte le informazioni ricevute dalle parti e dai professionisti che eventualmente le assistono.

Non dovranno pertanto essere oggetto di divulgazione :

- il fatto che la procedura stia per avere luogo, abbia luogo o abbia avuto luogo;
- l'identità delle parti;
- l'oggetto della procedura;
- tutte le informazioni rese oralmente o fornite per iscritto dalle parti o dai loro consulenti, nonché tutte le relative informazioni connesse alla procedura stessa, inclusi l'accordo, i suoi termini e condizioni.

Il mediatore sarà dispensato dal dovere di riservatezza se:

RES SRL

Via Brigate Partigiane, 2 - 56025 Pontedera (PI) - tel. 0587 59829 fax 0587 211063
Capitale Sociale: € 30.000,00 interamente versato - Reg. Imprese, C.F. e P.Iva 01590450506 - REA Pisa 139027
Res è iscritta al Registro degli Organi di Mediazione al n. 959 ed opera nel campo della Mediazione Civile e Commerciale per la risoluzione delle controversie secondo il D.L. 28 del 4 Marzo 2010 e successive modifiche.
Res è iscritta al n. 139 dell'elenco degli Enti di formazione per la mediazione



- le parti concordano per iscritto la divulgazione;
- la divulgazione è imposta dalla legge;
- viene a conoscenza di circostanze che, se tenute riservate, comportino grave danno per l'incolumità fisica, la salute e la sicurezza di una delle parti o di terzi.

4. Imparzialità ed indipendenza

Il mediatore dovrà essere imparziale nei confronti delle parti, agendo per tutta la durata della procedura con lealtà, astenendosi dal compiere atti discriminatori e dall'esercitare influenza a favore di una di esse.

Pertanto, qualsiasi questione che emerga prima o durante la procedura, che determini un coinvolgimento del mediatore a titolo personale e/o faccia insorgere un conflitto di interessi, sia esso apparente, potenziale od attuale e di qualsivoglia natura (economica, personale, collaterale ecc.), dovrà essere resa nota per iscritto alla RES srl.

In tal caso la procedura non potrà iniziare né proseguire, salvo che tutte le parti concordino, sempre per iscritto, sul fatto che il mediatore possa continuare a gestirla.

Più in particolare, il mediatore, nello svolgimento della sua attività:

- a) rifiuta la nomina o interrompe lo svolgimento delle funzioni, informandone tempestivamente RES srl, ogniqualvolta ritenga di subire o di poter subire condizionamenti in ordine a un neutrale svolgimento dell'incarico;
- b) non accetta altri incarichi né svolge attività che, per la natura, la fonte o le modalità di conferimento, possa in concreto condizionarne l'indipendenza;
- c) garantisce e difende con la propria coscienza l'indipendente esercizio delle loro funzioni da ogni tipo di pressione, diretta o indiretta;
- d) valuta senza pregiudizio i fatti della controversia, esaminando con scrupolo gli argomenti prospettati dalle parti e gli atti del procedimento e interpretando le norme da applicare con obiettività;
- e) ispira il proprio comportamento a imparzialità e cura di rispecchiarne l'immagine anche all'esterno;
- f) evita ogni possibile situazione di conflitto di interessi.

5. Rispetto del principio di volontarietà dell'accordo e di autodeterminazione delle parti

Il mediatore dovrà sempre rispettare la volontà delle parti nella ricerca della soluzione della controversia astenendosi, nel corso della procedura, dall'influenzarle. Qualsiasi parte può ritirarsi in ogni momento dalla procedura.

Tale principio è fondamentale ed imprescindibile salvo che risulti evidente un tentativo delle parti di violare la Legge. In tal caso la procedura dovrà essere immediatamente interrotta ed il mediatore sarà tenuto ad informare RES srl.

6. Correttezza e lealtà e professionalità

- a) Il mediatore si impegna a tenere con RES srl e con le parti un rapporto corretto e leale nonché rispettoso della diversità dei ruoli svolti;
- b) non accetta compensi diversi da quelli previsti per l'incarico conferito e non si avvale del proprio ruolo per ottenere benefici o privilegi;
- c) valuta con obiettività e rigore l'esistenza di situazioni di possibile astensione per motivi di opportunità;
- d) informa le parti dei contenuti del presente codice nel loro primo incontro;
- e) invita i terzi incaricati di collaborare nel procedimento ad attenersi ai principi contenuti nel presente codice.
- f) Il mediatore assolve i compiti a lui affidati con diligenza, sollecitudine e professionalità, riservando agli affari trattati l'attenzione e il tempo necessari, quali che siano la tipologia e il valore delle controversie.

RES SRL

Via Brigate Partigiane, 2 - 56025 Pontedera (PI) - tel. 0587 59829 fax 0587 211063
Capitale Sociale: € 30.000,00 interamente versato - Reg. Imprese, C.F. e P.Iva 01590450506 - REA Pisa 139027
Res è iscritta al Registro degli Organi di Mediazione al n. 959 ed opera nel campo della Mediazione Civile e Commerciale per la risoluzione delle controversie secondo il D.L. 28 del 4 Marzo 2010 e successive modifiche.
Res è iscritta al n. 139 dell'elenco degli Enti di formazione per la mediazione





7. Regole specifiche

Il mediatore:

- a) accetta la nomina conferitagli solo quando sia qualificato per la definizione della controversia per la quale è stato designato;
- b) si assicura, al primo incontro di conciliazione, che le parti abbiano compreso la natura, le finalità, gli oneri e i vantaggi della procedura di conciliazione; il loro ruolo e quello del mediatore; gli obblighi di riservatezza a loro carico e quelli a carico del mediatore;
- c) prepara gli incontri di conciliazione studiando la controversia e la documentazione prodotta dalle parti, accertando che le parti o i loro rappresentanti abbiano i poteri necessari per concludere un eventuale accordo e stabilendo tempi e modi degli incontri che consentano l'osservanza dei principi generali stabiliti per la procedura;
- d) accerta che il proprio domicilio o quello diverso scelto di comune accordo con le parti sia idoneo a consentire un ordinato, riservato e sereno svolgimento degli incontri di conciliazione;
- e) conduce la procedura di conciliazione con autorevolezza, applicando le tecniche di composizione dei conflitti e creando un clima di dialogo e di fiducia con le parti, e si adopera per far loro raggiungere un accordo soltanto fino a quando sia manifesto che tale obiettivo non sia conseguibile;
- f) si comporta con lealtà nei confronti delle parti, evitando di compiere atti che possano essere o apparire ad esse discriminatori e di esercitare la sua influenza a favore di una di loro;
- g) ascolta attentamente, nel corso degli incontri, le dichiarazioni delle parti e acquisisce, anche rivolgendole domande, ogni documento e informazione utili sulla controversia, sui punti di vista, sulle pretese e aspettative di ciascuna parte nonché sui loro reciproci rapporti, al fine di individuare soluzioni idonee a comporre la controversia;
- h) impiega, nei colloqui con le parti, un linguaggio comprensibile a entrambe;
- i) si assicura che le parti si determinino con sufficiente grado di consapevolezza e che siano avvertite della possibilità di adire comunque l'Autorità giudiziaria in caso di mancata conciliazione della controversia;
- j) redige, con tempestività e sentite le parti, i documenti conclusivi della procedura di conciliazione, anche in caso di suo fallimento.

8. Revoca/Recesso del Mediatore

Il mediatore sarà revocato dalla RES srl qualora :

- una o più Parti lo richiedano, specificandone le ragioni, in fatto e diritto e tali ragioni siano suffragate da dati obiettivi;
- tutte le Parti ne facciano congiunta richiesta;
- non rispetti il presente codice etico;
- la procedura venga strumentalizzata per concludere accordi illegali;
- sopravvenga la sua incapacità fisica o cognitiva;
- insorgano motivi di incompatibilità e/o conflitti di interessi con una o più parti.

Il mediatore potrà, a sua discrezione, recedere dall'incarico sospendendo la procedura qualora accerti che:

- una o più Parti stiano strumentalizzando la procedura;
- una delle Parti agisca in modo ostruzionistico o illecito;
- altri gravi motivi oggettivi.

RES SRL

Via Brigate Partigiane, 2 - 56025 Pontedera (PI) - tel. 0587 59829 fax 0587 211063
Capitale Sociale: € 30.000,00 interamente versato - Reg. Imprese, C.F. e P.Iva 01590450506 - REA Pisa 139027
Res è iscritta al Registro degli Organi di Mediazione al n. 959 ed opera nel campo della Mediazione Civile e Commerciale per la risoluzione delle controversie secondo il D.L. 28 del 4 Marzo 2010 e successive modifiche.
Res è iscritta al n. 139 dell'elenco degli Enti di formazione per la mediazione





ALLEGATO C

Res srl

SCHEMA DI VALUTAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

DATI IDENTIFICATIVI

SOGGETTO INTERESSATO (COGNOME E NOME) _____

NATO A _____ **IL** _____

RESIDENTE _____

TITOLO DI STUDIO _____

RUOLO NELLA PROCEDURA PARTE ISTANTE CONTROPARTE

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA PROCEDURA _____

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA _____

VALORE DELLA CONTROVERSIA _____

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

(indichi il livello di qualità dei servizi sbarrando l'apposita casella)

1. CHIAREZZA DELLE INFORMAZIONI insufficiente buono discreto ottimo

2. ASSISTENZA SUGLI ADEMPIMENTI insufficiente buono discreto ottimo

3. LIVELLO CHIAREZZA MODULI insufficiente buono discreto ottimo

4. TRASPARENZA DELLA PROCEDURA insufficiente buono discreto ottimo

5. COMPETENZA DEL MEDIATORE insufficiente buono discreto ottimo

6. GENTILEZZA PERSONALE insufficiente buono discreto ottimo

7. VELOCITA' DEL PROCEDIMENTO insufficiente buono discreto ottimo

Data

Firma

RES SRL

Via Brigate Partigiane, 2 - 56025 Pontedera (PI) - tel. 0587 59829 fax 0587 211063
Capitale Sociale: € 30.000,00 interamente versato - Reg. Imprese, C.F. e P.Iva 01590450506 - REA Pisa 139027
Res è iscritta al Registro degli Organi di Mediazione al n. 959 ed opera nel campo della Mediazione Civile e Commerciale per la risoluzione delle controversie secondo il D.L. 28 del 4 Marzo 2010 e successive modifiche.
Res è iscritta al n. 139 dell'elenco degli Enti di formazione per la mediazione



ALLEGATO D

al regolamento di mediazione di Res srl

Regole per la Mediazione secondo modalità telematiche

DEFINIZIONI

- **OdM** (Organismo di Mediazione): l'ente iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia presso cui si svolge il tentativo di risoluzione stragiudiziale delle controversie che, ai fini del presente regolamento, si identifica con **Res srl**.
- **ConciliaRes**: servizio di mediazione svolto da Res srl
- **ODR** (On-line Dispute Resolution): modi di risoluzione alternativa delle controversie che si svolgono per intero, o almeno parzialmente, *on-line* e quindi senza la presenza fisica di almeno una parte
- **E-meditation**: *mediazione telematica*, rientra tra i modi di risoluzione alternativa delle controversie che si svolgono per intero, o almeno parzialmente, *on-line* (anche "modalità telematica")
- **Piattaforma on line**: il programma informatico utilizzato nella mediazione telematica per l'incontro virtuale delle parti, idoneo a consentire il riconoscimento delle stesse e la loro contestuale presenza a video. Res srl si avvale della piattaforma **ZOOM**.
- **Parte istante**: il soggetto che propone istanza di mediazione
- **Parte chiamata**: il soggetto che riceve l'invito alla mediazione
- **Parti**: si fa riferimento alla parte istante ed alla parte chiamata
- **Utenti**: tutti i soggetti che partecipano all'incontro
- **Aula/stanza virtuale**: copia in tempo reale di analogo luogo/ambiente fisico, dove le parti entrano in contatto
- **Instant messaging**: "messaggistica istantanea", è una categoria di sistemi di telecomunicazione in tempo reale in rete che si sostanzia nello scambio di brevi messaggi.
- **Chat room**: spazio virtuale all'interno della piattaforma in cui potersi scambiare messaggi di testo
- **Firma Digitale**: metodo matematico teso a dimostrare l'autenticità di un messaggio o di un documento digitale inviato tra mittente e destinatario attraverso un canale di comunicazione non sicuro, garantendo al destinatario che: il mittente del messaggio sia chi dice di essere.
- **Firma Analogica**: firma apposta manualmente.

MEDIAZIONE TELEMATICA: PREMESSE.

Per far fronte alla emergenza sanitaria da COVID-19, il Legislatore ha inteso favorire il ricorso a strumenti alternativi per il procedimento di cui al D.lgs. 28/2010 emanando, a tal riguardo, specifiche disposizioni (D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27) con le quali si prevedeva che, a prescindere da apposita previsione regolamentare dei singoli OdM, gli incontri di mediazione potessero in ogni caso, ma sempre con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, svolgersi in via telematica e mediante sistemi di videoconferenza.

Oltre alla casistica summenzionata, il ricorso alla mediazione telematica può ben essere consigliabile quando le parti e/o il mediatore si trovano geograficamente distanti tra loro, o addirittura in Paesi diversi, o quando, più semplicemente, gli spostamenti possono rivelarsi difficoltosi o antieconomici.

Per quanto detto, dunque, data l'intrinseca utilità, nonché gli evidenti benefici ed i riscontrati vantaggi, per le parti, nel potersi avvalere di un simile strumento a prescindere dalle attuali contingenti situazioni di

RES SRL

Via Brigate Partigiane, 2 - 56025 Pontedera (PI) - tel. 0587 59829 fax 0587 211063
Capitale Sociale: € 30.000,00 interamente versato - Reg. Imprese, C.F. e P.Iva 01590450506 - REA Pisa 139027
Res è iscritta al Registro degli Organi di Mediazione al n. 959 ed opera nel campo della Mediazione Civile e Commerciale per la risoluzione delle controversie secondo il D.L. 28 del 4 Marzo 2010 e successive modifiche.
Res è iscritta al n. 139 dell'elenco degli Enti di formazione per la mediazione





emergenza sanitaria, sulla base di quanto previsto dall'art. 3, co. 4, del D.Lgs 28/2010¹, Res srl ha voluto prevedere espressamente all'interno del suo regolamento la possibilità, per le parti, di ricorrere alla c.d. e-mediation (mediazione telematica). Con il presente documento s'intende, pertanto, offrire una descrizione delle caratteristiche e delle procedure per la fruizione di quest'ultimo strumento.

Art. 1 - Mediazione telematica

1. La risoluzione delle controversie online (ODR) è una branca della risoluzione delle controversie che utilizza la tecnologia per facilitare la risoluzione delle controversie tra le parti e rappresenta l'equivalente *online* della, per così dire, "tradizionale" risoluzione alternativa delle controversie (ADR).
2. Il servizio telematico di mediazione integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto da ConciliaRes (Res srl) e rappresenta una modalità integrativa e complementare di fruizione dello stesso Servizio, che consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura descritta nel Regolamento.
3. È lasciata alle parti la facoltà di scegliere se avvalersi della modalità telematica o di quella in presenza (ex art. 7, comma 4, D.M. 180/2010).
4. In ogni caso è sempre garantito il rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità, trasparenza, efficacia, rapidità ed equità previsti dalle norme in materia.

Art. 2 – Caratteristiche

1. La mediazione telematica:
 - a. permette agli utenti di gestire l'intera procedura di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell'organismo di mediazione;
 - b. consente agli utenti di dialogare in tempo reale a distanza (sia in sessioni/stanze virtuali aperte a entrambe le parti che in sessioni/stanze virtuali dedicate ad ognuna di esse);
 - c. permette alle parti, all'esito dell'incontro, di ricevere direttamente in formato elettronico attraverso il circuito garantito di Posta Elettronica Certificata (PEC) una copia del verbale attestante i termini e le condizioni dell'intesa raggiunta, ovvero la dichiarazione di mancato accordo;
 - d. consente alle parti la sottoscrizione del verbale mediante sia firma digitale che analogica (firma autografa), in quest'ultimo caso la stessa necessiterà di autenticata da un pubblico ufficiale autorizzato o dallo stesso avvocato difensore (sul punto si rimanda alla sezione di questo documento dedicata alla firma digitale).
2. La riservatezza della procedura è assicurata mediante la creazione di credenziali per l'accesso alla sola mediazione in corso.
3. La procedura di assegnazione delle credenziali di accesso alla piattaforma comporta l'accettazione da parte degli utenti del presente regolamento che disciplina la riservatezza delle informazioni in qualsiasi formato (audio / video / testuali / grafico) obbligando contestualmente gli stessi a non divulgare a terzi tali dati.

Art. 3 - Consenso

1. La possibilità di ricorrere alla mediazione telematica è subordinata al previo consenso delle parti.
2. È comunque sempre ammessa la mediazione telematica nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l'altra, previo consenso dell'OdM, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore.

¹ Norma in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali che stabilisce che il procedimento di mediazione in materia civile e commerciale possa di fatto svolgersi anche secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo di mediazione.



Art. 4 - Requisiti hardware/software richiesti

1. Per avvalersi delle modalità telematica occorre dotarsi dei seguenti requisiti tecnici hardware/software:
 - a. una postazione (computer fisso o notebook) con su installato un recente sistema operativo;
 - b. una connessione ad Internet (preferibilmente tramite ADSL);
 - c. una webcam;
 - d. un microfono;
 - e. cuffie/casse audio;
 - f. firma digitale (art. 10).
2. È fortemente consigliabile dotarsi anche di stampante (e scanner) per la firma analogica del verbale.
3. È altresì fortemente consigliato effettuare un controllo degli aggiornamenti del dispositivo con cui si intende effettuare la connessione almeno il giorno prima dell'incontro per non incorrere in una mancata funzionalità del sistema.
4. L'eventuale disconnessione del segnale video durante la sessione sarà motivo di sospensione della stessa.

Art. 5 - Piattaforma on-line

1. Al fine di rendere più agevole avvalersi della procedura di mediazione telematica, gli incontri di mediazione avverranno a mezzo piattaforma **ZOOM**, nel rispetto della riservatezza dei dati personali gestiti da Zoom Video Communications Inc. (di seguito "Zoom"), quale proprietaria della piattaforma ed in qualità di "Responsabile del Trattamento" per conto di ConciliaRes (Res srl). Eventuali modifiche della tipologia di piattaforma utilizzata saranno preventivamente e prontamente portate all'attenzione dei partecipanti. Zoom rispetta i requisiti previsti dal GDPR (ex art. 46) e si impegna a mantenere un livello di sicurezza elevato mediante adeguate misure tecniche ed organizzative. In caso di diversa piattaforma, sono comunque assicurati elevati standards di qualità e sicurezza del servizio.

Art. 6 - Riservatezza dei dati e sicurezza delle comunicazioni

1. Ai sensi degli artt. 9 e 16 del D.lgs. 28/2010 viene garantita la sicurezza delle comunicazioni e la riservatezza dei dati trattati, nonché la riservatezza dello stesso procedimento di mediazione in modalità telematica, tramite la previsione dei seguenti presidi:
 - a. Nel caso di utilizzo degli uffici di Res, l'incontro di mediazione avverrà, con la necessaria discrezione e riservatezza, in una stanza dedicata a cui potrà accedere solo il Mediatore ed i soggetti parte del procedimento che intenderanno presenziare fisicamente.
 - b. Per quanto riguarda l'utilizzo della piattaforma on line, l'accesso alla stessa è riservato solo alle parti, ai loro difensori, nonché al mediatore incaricato e ad eventuali consulenti tecnici designati nell'ambito della procedura. Il dialogo fra le parti, facilitato dal mediatore, avviene all'interno di un sistema di videoconferenza, ed in particolare di "stanze virtuali" riservate, in modalità audio/video corredata da altri strumenti di interazione (status utente, chat, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto dell'intero procedimento di mediazione. Il mediatore, quindi, può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti attivando o escludendo i singoli utenti a seconda delle esigenze per valutare le posizioni delle parti, tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa dagli utenti.
 - c. L'accesso potrà avvenire solo tramite link dedicato, predisposto ed inviato dall'Odm, con relativa personale password d'ingresso e/o chiamata diretta da parte dell'organismo di mediazione o del mediatore stesso. Potrà anche essere utilizzato il sistema delle "sale di attesa", dalle quali, previa necessaria accettazione da parte dell'organismo di mediazione o del mediatore stesso, si potrà accedere all'incontro.

RES SRL

Via Brigate Partigiane, 2 - 56025 Pontedera (PI) - tel. 0587 59829 fax 0587 211063
Capitale Sociale: € 30.000,00 interamente versato - Reg. Imprese, C.F. e P.Iva 01590450506 - REA Pisa 139027
Res è iscritta al Registro degli Organi di Mediazione al n. 959 ed opera nel campo della Mediazione Civile e Commerciale per la risoluzione delle controversie secondo il D.L. 28 del 4 Marzo 2010 e successive modifiche.
Res è iscritta al n. 139 dell'elenco degli Enti di formazione per la mediazione





- d. L'elenco di tutti gli utenti che partecipano nominativamente alla sessione viene visualizzato nell'apposita sezione con il relativo status.
 - e. Il mediatore ha in ogni momento la facoltà di abilitare / disabilitare il flusso audio/video ai singoli partecipanti mantenendo altresì aperto il collegamento per la successiva eventuale azione di abilitazione / disabilitazione.
 - f. La rete utilizzata per la connessione internet è dotata di firewall aggiornati ed altri presidi di sicurezza adeguati per evitare minacce e interferenza esterne.
 - g. La piattaforma verrà utilizzata unicamente con funzionalità di videoconferenza attivando i soli servizi strettamente necessari allo svolgimento della stessa, configurandoli in modo da minimizzare i dati da trattare, sia in fase di attivazione dei servizi che in fase di attuazione della videoconferenza, secondo un'impostazione di privacy by default.
 - h. Per le comunicazioni nel corso dell'incontro potranno essere utilizzati i sistemi di instant messaging sfruttando la chat room all'interno della piattaforma on line, protetti da appositi protocolli predisposti e garantiti dalla quest'ultima.
 - i. Per lo scambio di documentazione ufficiale ci si avvarrà del sistema di Posta Elettronica Certificata che garantisce elevati standard di sicurezza ed affidabilità (sul punto si rinvia all'apposita sezione).
2. E' altresì garantita la riservatezza delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate (mediante utilizzo di stanze virtuali) da parte del Mediatore nominato nei confronti dell'altra parte, salvo espresso consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
3. Il sistema di videoconferenza ed in particolare le "stanze virtuali" messe a disposizione del mediatore e delle parti, adotta le medesime politiche di sicurezza, integrità e riservatezza adottate per la gestione della piattaforma.
4. Le parti hanno anche la possibilità di parlare separatamente con il mediatore in via del tutto riservata, e di trasmettere a quest'ultimo tutta la documentazione che desiderano non sia resa nota alla controparte.
5. In ogni caso è vietata ogni possibilità di registrazione dell'incontro.
6. L'OdM non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo dell'invito di accesso alla mediazione.
7. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali da parte Zoom si consiglia di consultare attentamente il <https://zoom.us/privacy-and-legal>

Art. 7 - Posta Elettronica Certificata (PEC)

1. I documenti ufficiali possono essere trasmessi con il circuito di PEC, sistema attraverso il quale è possibile inviare e-mail con valore legale equiparate ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla vigente normativa. Con il sistema di PEC è garantita la certezza del contenuto: i protocolli di sicurezza utilizzati fanno sì che non siano possibili modifiche al contenuto del messaggio e agli eventuali allegati. I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute": che il messaggio è stato spedito; che il messaggio è stato consegnato; che il messaggio non è stato alterato. In ogni avviso inviato dai gestori è apposto un riferimento temporale che certifica data e ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non ci siano mai dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio.

RES SRL

Art. 8 - Procedura di mediazione telematica

1. La procedura di deposito delle istanze é quella prevista dal Regolamento generale.
2. Quando le parti e il mediatore concordano, alcune fasi della procedura possono essere trasformati da digitali in analogici (es. svolgimento di un incontro presso la sede dell'OdM).
3. Al momento dell'ingresso nella stanza virtuale di mediazione, prima dell'inizio dell'incontro, il Mediatore attesta l'identità dei partecipanti mediante esibizione, da parte degli stessi, di apposito documento di riconoscimento in corso di validità che permetta il loro riconoscimento facciale ovvero mediante autonomo e diretto riscontro a video con i documenti di identità già in suo possesso.
4. Il dialogo fra le parti, facilitato dal mediatore, avviene all'interno di un sistema di videoconferenza, ed in particolare di "stanze virtuali" riservate, in modalità audio/video corredata da altri strumenti di interazione (status utente, chat room, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto dell'intero processo di mediazione. Lo strumento consente al mediatore incaricato di comunicare in audio/video con tutti i partecipanti, eventualmente condividendo documenti e files elettronici, scrivendo, richiedendo un eventuale feed-back agli utenti.
5. L'elenco di tutti gli utenti che partecipano nominativamente alla sessione viene visualizzato nell'apposita sezione con il relativo status.
6. Il mediatore può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti attivando o escludendo i singoli utenti a seconda delle esigenze per valutare le posizioni delle parti, tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa dagli utenti.
7. Il mediatore ha in ogni momento la facoltà di abilitare/disabilitare il flusso audio/video ai singoli partecipanti mantenendo altresì aperto il collegamento per la successiva eventuale azione di abilitazione/disabilitazione.
8. Le parti hanno la possibilità di parlare separatamente con il mediatore in via del tutto riservata, e di trasmettere a quest'ultimo tutta la documentazione che desiderano non sia resa nota alla controparte.

Art. 9 - Sottoscrizione ed invio del verbale / accordo di mediazione

1. Il mediatore trasmette telematicamente via PEC il verbale e l'eventuale accordo alle parti e ai rispetti Avvocati per la firma (digitale). Il procedimento si conclude con la trasmissione, via PEC, al mediatore del file, contenente il suddetto documento firmato da tutte le parti e da tutti gli avvocati (sul punto si veda la sezione dedicata alla "Firma digitale").
2. Il mediatore, dopo aver stampato, firmato manualmente e scansionato nuovamente il file ricevuto, lo sottoscrive a sua volta digitalmente e lo re-invia alle parti e agli Avvocati, certificando la loro sottoscrizione o la loro impossibilità a sottoscrivere.
3. Il verbale/accordo così sottoscritto costituirà l'originale informatico depositato presso la segreteria, che rilascerà duplicato informatico alle parti che ne facciano richiesta.
4. In caso di indisponibilità della firma digitale, verbali e accordi vanno sottoscritti nel corso dell'incontro in videoconferenza ed inviati telematicamente dal Mediatore alle Parti, le quali provvedono alla stampa al fine della sottoscrizione e alla autenticazione delle firme dinnanzi a un pubblico ufficiale autorizzato o al proprio avvocato. Le Parti inviano poi la documentazione cartacea al Mediatore che verifica la corrispondenza dei verbali e degli accordi ricevuti con quelli sottoscritti in videoconferenza.
5. La Segreteria dell'Organismo provvederà a supportare lo scambio tra le parti della documentazione sottoscritta e/o da sottoscrivere (eventuali spese, come per l'invio di raccomandate, saranno a carico delle parti).



Art. 10 - Firma digitale

1. La Firma Digitale è l'equivalente elettronico di una tradizionale firma autografa apposta su carta, e il documento in formato elettronico così sottoscritto assume piena efficacia probatoria. La Firma Digitale è quindi associata stabilmente al documento informatico e lo arricchisce di informazioni che ne attestano con certezza l'integrità, l'autenticità, la non ripudiabilità.

2. Ai fini dell'esecutività dell'accordo (ex art. 12 D.Lgs 28/2010) il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore, dalle parti e dagli Avvocati delle parti con firma digitale ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Tuttavia, nel probabile caso una delle parti non sia dotata di firma digitale, si ricorda che ai sensi del Decreto "Cura Italia" (n. 18/2020, convertito con modifiche dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) l'Avvocato che sottoscrive con la propria firma digitale può dichiarare autografa la sottoscrizione del cliente apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione.

3. Le parti che si collegano da remoto e partecipano all'incontro di mediazione da una postazione separata dal proprio difensore devono, alternativamente, essere dotate di propria firma digitale in corso di validità con cui sottoscrivere gli atti *de quibus* ovvero di stampante e scanner (o di altra strumentazione idonea) per poter sottoscrivere analogicamente (manualmente) il verbale e l'eventuale accordo e provvedere, poi, alla scansione e successivo inoltro al proprio difensore che provvederà all'autentica e relativo invio nei modi descritti sopra.

Art. 11 - Costo della mediazione telematica

1. Per quanto concerne i costi del servizio di mediazione telematica, essi sono i medesimi previsti per la mediazione *in presenza* così come indicati nell'apposita sezione del sito internet di ConciliaRes (www.conciliares.it) e da tariffario allegato al presente Regolamento (ALLEGATO A).

Art. 12 - Richiamo al regolamento di procedura

1. Per quanto non specificamente disposto nei punti precedenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione, di cui il presente allegato costituisce parte integrante.